

**Comunicazione in merito al funzionamento delle
piattaforme *on-line* che offrono servizi di
preventivazione e/o comparazione di opzioni di
finanziamento**

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

NOTA METODOLOGICA

La Tabella di resoconto che segue illustra le principali valutazioni compiute dall'Organismo preliminarmente alla pubblicazione della versione definitiva della *“Comunicazione in merito al funzionamento delle piattaforme on-line che offrono servizi di preventivazione e/o comparazione di opzioni di finanziamento”*.

In particolare, nella Tabella si fornisce, in forma schematica, una panoramica delle osservazioni pervenute aventi ad oggetto richieste di integrazione, specificazione, modifica e/o chiarimento della Comunicazione e un relativo riscontro con sintetico commento alle stesse.

La Tabella non riporta e non commenta invece: (i) le questioni riguardanti temi differenti o non attinenti rispetto a quello oggetto di consultazione; (ii) le osservazioni che riguardano il contenuto di disposizioni di legge la cui interpretazione non spetta all'Organismo.

Sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di 16 soggetti, dei quali cinque (5) Partecipanti dell'Assemblea OAM.

Due (2) partecipanti alla Consultazione hanno chiesto di non pubblicare il contributo e tre (3) hanno chiesto l'anonimato.

Si riportano i nominativi dei soggetti che hanno trasmesso riscontri, nell'ordine cronologico con cui gli stessi sono pervenuti.

1. IPERDIGITAL
2. ALIANTE MONEY
3. GRUPPO MUTUI ONLINE
4. AMA
5. ABI
6. ASSOMEA
7. FIMAA
8. ALTROCONSUMO

9. ITALIAFINTECH
10.FEDERPROMM
11.APSP

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE	COMMENTO
<i>Informativa all'utente sul servizio offerto</i>	È stato chiesto di inserire un <i>disclaimer</i> del sito che pubblicizza credito, con la descrizione dell'attività svolta e le indicazioni su come compaiono i risultati.	Parzialmente accolto	<p>Per i soggetti tenuti all'iscrizione OAM viene integrata la parte di testo già presente, relativa agli obblighi di trasparenza informativa in capo alle piattaforme.</p> <p>Per i soggetti non tenuti all'iscrizione, data l'assenza di un obbligo informativo al cliente, viene inserita la precisazione di prevedere una generale informativa all'utente quantomeno riguardante lo svolgimento di attività non riservata.</p>
	È stato chiesto di inserire nei siti che		Nel caso di piattaforme iscritte negli Elenchi OAM, si rimanda agli

<p><i>Indirizzo fisico del sito pubblicitario</i></p>	<p>trattano e/o pubblicizzano credito l'indicazione di un indirizzo fisico valido dell'attività.</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>obblighi di trasparenza informativa, tra cui l'indicazione della sede legale/operativa i cui dati sono pubblici negli Elenchi.</p>
<p><i>Lead generation e profilazione dell'utente</i></p>	<p>Viene segnalato che talune piattaforme nascono con l'esclusivo intento di raccogliere nominativi da rivendere o gestire in banche dati, trattate da società specializzate spesso riconducibili agli stessi proprietari delle piattaforme, con obiettivo di ottenere dagli utenti il consenso alla cessione dei dati necessari ad ottenere il finanziamento.</p>	<p>Non accolto</p>	<p>Criterio già considerato nella Comunicazione.</p>
<p><i>Iniziative sulla pubblicazione dell'elenco dei siti irregolari o oscuramento dei siti</i></p>	<p>Si propone di aggiungere il seguente testo: <i>"A tal fine l'OAM [...], pubblica sul proprio sito una lista periodicamente aggiornata dei siti</i></p>	<p>Non accolto</p>	<p>Non sono individuabili previsioni specifiche nella normativa del Testo Unico Bancario e del D.Lgs. 141/2010.</p>

	<p><i>Internet riconducibili a soggetti non iscritti in OAM, per i quali sia stata ravvisata una situazione di sostanziale irregolarità, riconducibile a condotte in contrasto con quanto dettagliato dalla presente Comunicazione. L'aggiornamento di tale lista viene inoltre reso noto dall'OAM a mezzo di comunicato stampa".</i></p>		<p>Vedi sopra.</p>
<p><i>Modello "JBR"</i></p>	<p>Si propone modello piattaforma riconducibile alla forma "JBR" (<i>Joint Business Relationship</i>), in cui l'operatore non iscritto mette a disposizione, come mero gestore della stessa, la propria piattaforma per la generazione dei <i>lead</i>, la consegna degli stessi ai clienti tramite API e le incombenze</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>L'attività delle singole piattaforme sarà oggetto di verifica <i>case by case</i>.</p> <p>Il modello è ammissibile nei limiti in cui la gestione della piattaforma sia svolta <i>ab origine</i> dall'intermediario del credito iscritto, in modalità <i>co-branded</i> con la piattaforma e che sia il soggetto autorizzato a svolgere tutte le attività tipiche oggetto di riserva ai sensi di legge (agenti e mediatori).</p>

	<p>amministrative, mentre l'intermediario del credito iscritto abbia la responsabilità della profilazione e dell'algoritmo che decide a quali clienti inviare le richieste dei diversi utenti.</p>		<p>Occorre una formalizzazione dell'accordo tra i soggetti che operano in modalità <i>co-branded</i>, al fine di prevedere e garantire quanto sopra illustrato.</p>
<p><i>Operatività transfrontaliera</i></p>	<p>Oggi buona parte dell'attività di <i>lead generation</i> per il credito è svolta da soggetti esteri, con o senza stabile organizzazione in Italia. Per molti di loro iscriversi all'Oam sarebbe oggi complicato anche sfruttando la nuova possibilità offerta dal "Passaporto Europeo" per gli intermediari del credito, posto che normalmente, nei loro paesi d'origine, non sono sottoposti ad alcuna autorizzazione abilitativa. Solo il</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>Il modello JBR è applicabile anche all'operatività transfrontaliera mediante passaporto EU nei limiti di quanto previsto dall'art. 128-novies.1 e ss. del T.U.B., introdotto dall'art. 23 della Legge Europea (Legge 23 dicembre 2021, n. 238).</p>

	<p>modello JBR sopra descritto consentirebbe loro di continuare a operare. Si suggerisce di contemplare espressamente questa possibilità per i soggetti esteri qualora si decida di consentire il modello suddetto.</p>		Vedi sopra.
<i>Termine per recepimento</i>	<p>Si chiede di prevedere un congruo termine, almeno alcuni mesi, al fine di consentire agli operatori di adeguarsi alle disposizioni.</p>	Parzialmente accolto	<p>La comunicazione non ha contenuto precettivo a carattere innovativo, dunque non può essere imposto un termine per la decorrenza.</p>
<i>Collaborazione tra intermediari del credito</i>	<p>Tra gli operatori del credito che acquistano <i>lead</i> sul mercato molti sono agenti in attività finanziaria. I nuovi soggetti che eserciteranno l'attività di <i>lead generation</i> all'interno della riserva di legge non potranno</p>	Chiarimento a lato	<p>Già chiarito in Comunicazione che la cessione di <i>leads</i> non profilati non costituisce attività sottoposta a riserva. Non vi è preclusione per gli agenti a gestire le piattaforme. Sono, tuttavia, fatte salve le incompatibilità e i divieti già previsti dalla normativa primaria e secondaria, applicabili anche alle</p>

	<p>che essere mediatori creditizi.</p> <p>Si propone di prevedere una deroga, specificando che la mera vendita di <i>lead</i> non configura “messa in relazione” non essendoci presentazione del cliente ma mera profilazione, o comunque consentendo l’attività verso gli agenti per i soggetti che operino in JBR.</p>		<p>piattaforme che svolgeranno attività riservata.</p>
<p><i>Divieto di rivendita</i></p>	<p>Si propone di introdurre il divieto di rivendita dei <i>lead</i>, o comunque obblighi di trasparenza, contenimento di costi e presidi di riservatezza specifici per chi la voglia praticare.</p>	<p>Parzialmente accolto</p>	<p>Viene precisato l’invito - anche attraverso appositi presidi nella propria organizzazione interna - a non favorire l’allungamento delle catene commerciali, tale da agevolare l’aumento dei costi a carico del cliente.</p>

<p><i>Clausola informativa trattamento dati per le piattaforme</i></p>	<p>Si propone, laddove siano trattati dati personali dalle piattaforme, che l'utente sia reso consapevole dell'utilizzo delle informazioni raccolte e delle specifiche finalità del trattamento e che i dati siano trattati secondo una delle basi giuridiche previste nella vigente disciplina sul trattamento dei dati personali.</p>	<p>Accolto</p>	<p>Viene precisato che gli intermediari del credito, nell'ambito del trattamento dei dati personali, sono sottoposti agli obblighi previsti dalla normativa <i>privacy</i>.</p>
<p><i>Vigilanza esclusa su piattaforme di banche e 106 T.U.B.</i></p>	<p>Si propone - qualora le piattaforme siano di proprietà di banche o intermediari finanziari, ovvero di diretta gestione di quest'ultimi – di escludere le stesse dalla vigilanza dell'OAM, in quanto trattasi di attività già oggetto di vigilanza della Banca d'Italia e/o delle altre Autorità competenti.</p>	<p>Accolto</p>	<p>Viene precisato che “<i>le piattaforme direttamente gestite dalle banche o dai soggetti finanziatori di cui al Titolo V del T.U.B. sono sottoposte alla Vigilanza della Banca d'Italia</i>”.</p>

<p><i>Raccolta di dati su esigenza del credito e prima profilatura escluse dalla Vigilanza OAM</i></p>	<p>Si propone di considerare che la raccolta di informazioni da parte della piattaforma <i>on line</i> ai fini di una successiva istruttoria sul merito di credito da parte di un intermediario bancario o finanziario non dovrebbe essere considerata attività soggetta alla vigilanza dell'OAM a meno che non sia prodromica all'attività di "promozione", "collocazione" e/o "conclusione" del prodotto di credito svolta da parte dello stesso sito <i>internet</i> (segnalazione consentita da modifica dell'art. 12, comma 1-quater D.Lgs. n.141/2010).</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>L'attività può integrare le fattispecie di "promozione" del finanziamento con agevolazione del contatto, da valutare in concreto <i>case by case</i>. L'attività descritta non rientra nel perimetro di riserva soltanto se non produce alcuna "facilitazione/agevolazione/messa in contatto" finalizzata al finanziamento.</p> <p>Viene recepito l'orientamento sul divieto di segnalazione/messa in contatto, anche senza che sia necessaria la "valutazione/analisi del dato raccolto", anche nell'ottica di confermare l'orientamento della nota MEF del 2012 sull'attività riservata di "messa in relazione" e segnalazione.</p>
--	---	---------------------------	--

<p><i>Valutazione finale sul credito rimessa al finanziatore</i></p>	<p>Si propone di precisare che il finanziatore non ha alcun obbligo circa la concessione del finanziamento, che rimane sottoposta all'approvazione del finanziatore medesimo.</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>Adempimento già compreso negli obblighi informativi generali previsti in capo agli intermediari del credito.</p>
<p><i>Sottoposizione a riserva anche della sola raccolta di meri dati anagrafici seguita dalla messa in relazione</i></p>	<p>Si propone - per quanto attiene alla raccolta di meri dati anagrafici con l'assenza di raccolta di dati o profilazione di esigenze di credito del cliente - la potenziale riconducibilità al regime di riserva di attività a favore dei soggetti vigilati.</p> <p>Qualsiasi attività, on line o fisica, di raccolta dati è qualificabile "mediazione creditizia" se finalizzata a creare un "contatto" ed una "messa in relazione" tra il "potenziale cliente" e una banca o</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>La <i>Comunicazione</i> si fonda su due principi fondamentali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. attività di raccolta di dati anagrafici e di contatto dell'utente è fuori dal perimetro di riserva; 2. attività di raccolta dati su esigenza creditizia, con successiva agevolazione del contatto, rientra nel perimetro di riserva. <p>Nell'ipotesi <i>sub 1)</i> viene eliminato all'interno della <i>Comunicazione</i>, l'inciso "<i>avente finalità di promozione creditizia</i>", al fine di non ingenerare incertezze negli operatori e negli utenti.</p>

	un intermediario finanziario.		
<i>Applicabilità della disciplina di trasparenza e AML</i>	Si propone - al fine di assicurare parità di condizioni tra gli operatori del mercato, a prescindere dalle modalità di svolgimento dell'intermediazione creditizia mediante rete fisica oppure tramite canali <i>on-line</i> - di fornire adeguati chiarimenti in merito al dovuto rispetto della disciplina di trasparenza e antiriciclaggio delle piattaforme iscritte come intermediari del credito.	Accolto	Viene richiamata l'applicabilità della normativa di trasparenza e AML per le piattaforme iscritte.
<i>Perimetro attività riservata: cessione leads a finanziatori non ammessa, ma ammessa la cessione "profilata" ad intermediari del credito</i>	Si propone di valutare il seguente principio: "Ogni qual volta l'attività svolta dalle piattaforme <i>on-line</i> sia finalizzata a procurare, o anche solo ad agevolare, il contatto	Chiarimento a lato	Non ogni agevolazione del rapporto può qualificarsi come <i>messa in relazione</i> funzionale al finanziamento.

	<p>dell'utente con una Banca o con un Intermediario Finanziario, si configura attività di mediazione. Pertanto, i siti che effettuano un'attività di mera raccolta dei dati anagrafici e di contatto di soggetti interessati a eventuali prodotti di credito, ove poi trasferiscano tali dati (cd. lead) agli Istituti di credito, svolgono attività di mediazione creditizia. E ciò anche qualora tale attività venga effettuata senza alcuna minima "profilazione in merito alle esigenze di credito dell'utente e in assenza di qualunque forma di promozione del prodotto o di analisi, istruttoria e informazione sullo stesso".</p> <p>Al contrario, nel caso in cui le piattaforme</p>		<p>Vedi sopra.</p>
--	---	--	--------------------

	<p>raccogliono, ed eventualmente anche profilino, i dati anagrafici degli utenti, e non li trasmettano ad Istituti di credito, ma a soggetti diversi, quali ad esempio alle società di intermediazione del credito, non si configura alcuna violazione della riserva di legge, in quanto il trasferimento di un <i>lead</i> ad un soggetto non finanziatore non costituisce messa in contatto e quindi attività di mediazione creditizia.</p>		
<p><i>Limitazione all'utilizzo di banner solo in caso di mancata raccolta dati anagrafici</i></p>	<p>Siti web gestiti da soggetti non iscritti di banner pubblicitari che rinviano a intermediari bancari limitata all'ipotesi in cui tali siti non effettuano la raccolta dei dati anagrafici degli utenti.</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>La raccolta del dato anagrafico dell'utente accompagnata dal "rinvio alla banca" non è da considerarsi, di per sé sola, attività riservata.</p>

<p><i>Piattaforme in partnership con intermediari del credito</i></p>	<p>Si chiede di indicare espressamente che la piattaforma che offre il servizio di comparazione <i>co-branded</i> o <i>in partnership</i> non svolge attività di mediazione creditizia, ove sulla piattaforma – anche se appartenente ad un soggetto terzo – le attività di elaborazione dei dati raccolti, comparazione e preventivazione siano svolte da un mediatore creditizio abilitato.</p> <p>Si propone, quindi, di aggiungere un paragrafo del tenore: <i>“Resta la possibilità di svolgere l’attività di comparazione per le piattaforme gestite da soggetti non iscritti in OAM che offrono una profilazione delle esigenze di credito degli utenti al solo scopo di trasmettere queste informazioni ad</i></p>	<p>Parzialmente accolto</p>	<p>L’attività delle singole piattaforme sarà oggetto di verifica <i>case by case</i>.</p> <p>Il modello è ammissibile nei limiti in cui la gestione della piattaforma sia svolta <i>ab origine</i> dall’intermediario del credito iscritto, in modalità <i>co-branded</i> con la piattaforma e nei limiti in cui sia il soggetto autorizzato a svolgere tutte le attività tipiche oggetto di riserva ai sensi di legge (agenti e mediatori). Occorre una formalizzazione dell’accordo tra i soggetti che operano in modalità <i>co-branded</i>, al fine di prevedere e garantire quanto sopra illustrato.</p>
---	--	-----------------------------	---

	<p><i>un operatore iscritto ad OAM che fornirà la classifica dei prodotti, la loro descrizione e si occuperà di mettere in contatto il potenziale cliente con una o più banche”.</i></p>		
<p><i>Vetrina di simulazione informativo-comparativa sui prestiti personali</i></p>	<p>Laddove il servizio di comparazione preveda una profilazione e raccolta dei dati e l’elaborazione di una classifica in base al Taeg, nonché una illustrazione del prodotto attraverso una scheda dettagliata e un <i>link</i> alla banca o finanziaria per recuperare ulteriori informazioni, si propone di inserire la seguente formula:</p> <p><i>“Resta la possibilità di offrire per gli operatori non iscritti ad OAM una attività di consulenza del tutto svincolata dalla conclusione del</i></p>	<p>Non accolto</p>	<p>Il servizio di comparazione e consulenza nella modalità <i>on-line</i> è sempre finalizzato alla messa in relazione, non esistendo un <i>case study</i> di pura comparazione, escluse le simulazioni astratte effettuate senza l’impiego di dati specifici dell’utente.</p> <p>A conferma di quanto sopra, l’art. 120-<i>terdecies</i> T.U.B. riserva l’attività di consulenza creditizia agli intermediari del credito (nell’ambito dei mutui ipotecari).</p> <p>In caso di “mera vetrina pubblicitaria” si rimanda a quanto già previsto in Comunicazione.</p>

	<p><i>prestito, come ad esempio un servizio di comparazione online che permetta di stilare una classifica dei migliori prodotti di credito sul mercato attraverso dei profili personalizzati dati dagli utenti con mere finalità informative e non di conclusione del prestito stesso”.</i></p>		<p>Vedi sopra.</p>
<p><i>Valutazione della “simulazione astratte di assumibilità e vetrina pubblicitaria”</i></p>	<p>Si chiede di chiarire cosa si intende per “<i>simulazioni astratte di assumibilità creditizia</i>”, aggiungendo la frase “<i>come, ad esempio, dei profili predefiniti che includano capitale e durata utili per la comparazione</i>”.</p>	<p>Parzialmente accolto</p>	<p>Dopo le parole “<i>simulazioni astratte di assumibilità creditizia</i>” viene inserita la frase “<i>quali, ad esempio, profili predefiniti a carattere esemplificativo – senza alcun inserimento dati da parte dell’utente – che includano elementi utili per la comparazione</i>”.</p>

<p><i>Raccolta dei dati su esigenza di credito consentita e valutazione degli stessi esclusa</i></p>	<p>Si propone di emendare il testo nel senso di precisare che l'attività di mera raccolta delle informazioni rilevanti del cliente anche rispetto ad informazioni concernenti le possibili esigenze di credito del medesimo tra cui occupazione, reddito netto mensile, finalità del finanziamento, stato della ricerca immobile, valore immobile, importo richiesto, importo atteso rata (priva di qualsivoglia elaborazione e valutazione delle stesse) possa essere effettuata anche da soggetti non abilitati OAM, in quanto non riconducibile ad attività riservata.</p> <p>Al contrario, le attività di valutazione delle esigenze di credito e di</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>Non è necessaria, ai fini di configurare l'attività riservata ad agenti e mediatori, la valutazione/analisi del dato raccolto.</p> <p>È sufficiente - ai fini della riserva - la raccolta del dato sull'esigenza di credito.</p>
--	--	---------------------------	---

	<p>mediazione creditizia restano attratte all'esclusiva competenza di soggetti iscritti all'albo tenuto da codesto Organismo.</p>		
<p><i>Attività pubblicitaria e di compilazione iniziale in modalità co-branded con ricaduta su intermediario del credito iscritto</i></p>	<p>Si propone di inserire - forme ulteriori di pubblicità interattive, erogate su piattaforme terze, sempre e unicamente dal soggetto iscritto in OAM seguendo un modello di co-marketing detto in gergo <i>marketing di "co-branding"</i>.</p> <p>Si propone di inserire la seguente aggiunta: <i>"Parimenti tali piattaforme svolgerebbero un'attività non riservata qualora pubblicassero dati di simulazioni o comparazioni fra finanziamenti direttamente forniti da</i></p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>L'attività delle singole piattaforme sarà oggetto di verifica case by case.</p> <p>Il modello è ammissibile nei limiti in cui la gestione della piattaforma sia svolta <i>ab origine</i> dall'intermediario del credito iscritto, in modalità <i>co-branded</i> con la piattaforma stessa e che sia il soggetto autorizzato a svolgere tutte le attività tipiche oggetto di riserva ai sensi di legge (agenti e mediatori).</p> <p>Occorre una formalizzazione dell'accordo tra i soggetti che operano in modalità <i>co-branded</i>, al fine di prevedere e garantire quanto sopra illustrato.</p>

	<p><i>un soggetto iscritto OAM chiaramente identificato come unico fornitore autorizzato dei dati pubblicati; in tali casi le piattaforme, aventi un core business del tutto diverso rispetto a quello dell'intermediazione creditizio-finanziaria, svolgerebbero un'attività puramente pubblicitaria consistente nella raccolta tramite moduli web di richieste di informazioni da indirizzare al soggetto iscritto OAM, fornitore dei dati pubblicati e unico soggetto autorizzato a offrire il servizio di intermediazione creditizio-finanziaria."</i></p>		<p>Vedi sopra</p>
<p><i>Teoria del mero conduit</i></p>	<p>Si chiede di confermare che non rappresenta raccolta di dati relativi alle</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>La Comunicazione chiarisce che la mera raccolta di dati anagrafici</p>

	<p>esigenze di credito del cliente (e, quindi, è compatibile con l'attività di soggetti non iscritti al registro dell'OAM) la mera previsione di un "flag" per mezzo del quale il cliente:</p> <p>(i) dichiararsi di essere interessato a ricevere proposte di finanziamento di un certo tipo (e.g. prestito personale, mutuo prima casa, etc.); e, contestualmente;</p> <p>(ii) prestare il proprio consenso alla trasmissione dei propri dati anagrafici e di contatto ad uno o più finanziatori terzi al fine di ricevere proposte di finanziamento, da svolgere in conformità al quadro normativo applicabile.</p>		<p>e di ricontatto è esclusa dal perimetro di riserva</p>
--	--	--	---

<p><i>Raccolta dati su esigenza creditizia</i></p>	<p>Si chiede di voler riconsiderare la scelta di includere all'interno della riserva anche l'attività di mera "raccolta, presso l'utente, di dati anagrafici e di esigenza creditizia, non seguita dalla proposta di più offerte di credito, ma comunque accompagnata dall'indirizzamento dei dati raccolti verso uno specifico finanziatore, scelto dalla piattaforma stessa"; e, più in generale, di ripensare l'indirizzo interpretativo secondo cui l'attività di mera segnalazione di potenziali clienti a finanziatori, non accompagnata da alcuna ulteriore interazione con il potenziale cliente né dalla promozione o presentazione di</p>	<p>Non accolto</p>	<p>Ai sensi del quadro normativo e regolamentare ad oggi in vigore (ad es., cfr. Comunicazione MEF 21.12.2012) la "raccolta di dati creditizi" e la successiva trasmissione al finanziatore si qualifica come vera e propria "messa in relazione" tipica del mediatore creditizio.</p>
--	---	--------------------	--

	<p>prodotti di credito o specifici finanziatori, costituisca attività riservata, essendo tali attività condotte dal finanziatore, in conformità al quadro normativo applicabile.</p>		
<p><i>Obblighi di disclosure</i></p>	<p>Si propone di sostituire il passaggio attuale con l'indicazione che "restano naturalmente fermi gli obblighi informativi previsti dalla disciplina generale in materia di trasparenza".</p> <p>In subordine, nel caso si ritenga opportuno prevedere una disclosure specifica, si chiede di eliminare il seguente inciso: "<i>non proponendo pertanto il prodotto in assoluto più conveniente</i>", bensì quello più adeguato alle esigenze dello specifico cliente.</p>	<p>Parzialmente accolto</p>	<p>Si inserisce una formula di richiamo agli obblighi di trasparenza previsti per gli intermediari del credito, ove la piattaforma sia iscritta.</p> <p>Si elimina l'inciso "<i>non proponendo pertanto il prodotto in assoluto più conveniente</i>".</p>

<p><i>Impatto sull'applicazione del requisito di professionalità del personale</i></p>	<p>Si chiede conferma che i dipendenti dell'intermediario del credito che si occupano della parte informatica o di <i>marketing</i> non debbano soddisfare i requisiti di professionalità di cui all'art. 128-<i>novies</i>, co. 1, del TUB.</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>Il riferimento è tuttora presente nell'art. 128-<i>novies</i> TUB e all'interno della Comunicazione OAM n. 19/18.</p> <p>L'elemento dirimente ai fini della comunicazione all'OAM del collaboratore è il "contatto con il pubblico", anche a distanza o comunque in modalità informatica e/o telematica.</p>
<p><i>Indicazione dei soci dei comparatori</i></p>	<p>Si propone che i siti comparatori chiariscano chi è il socio o gli azionisti di riferimento, poiché questo determina le finalità e le strategie sul mercato. Si evidenzia come i comparatori risultino posseduti - seppur in forma indiretta o con quote minoritarie ma rilevanti - da soggetti che erogano i servizi oggetto di preventivo stesso.</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>Tali informazioni sono reperibili negli Elenchi pubblici. Viceversa, vi è carenza di base normativa con riferimento agli obblighi concernenti le piattaforme che svolgono attività non riservata.</p>

<p><i>Informativa all'utente sulla convenienza e adeguatezza del prodotto</i></p>	<p>Si propone di evidenziare nel "disclaimer del sito" le condizioni dell'offerta che si propone, l'autorizzazione e l'iscrizione all'Organismo, così come la natura del prodotto che non deve essere in esclusiva e considerato il migliore possibile.</p>	<p>Parzialmente Accolto</p>	<p>Vengono inseriti alcuni adempimenti informativi nell'ambito della trasparenza.</p>
<p><i>Riserva di attività solo se vi è valutazione qualitativa del dato raccolto in merito all'esigenza creditizia</i></p>	<p>Si propone di operare una distinzione tra i soggetti operanti per il tramite di piattaforme <i>on-line</i> a seconda della tipologia dei dati raccolti e della finalità con cui avviene tale raccolta e far rientrare nell'ambito delle attività riservate ai soggetti iscritti solamente quelle in cui avviene una specifica profilazione dell'esigenza creditizia dell'utente, <i>con</i></p>	<p>Non accolto</p>	<p>Il limite dell'attività riservata non può essere traslato dalla "raccolta" di dati sull'esigenza creditizia alla "valutazione e analisi" di dati sull'esigenza creditizia.</p>

	<p><i>valutazione qualitativa dei dati raccolti.</i></p> <p>Pertanto, si suggerisce l'inserimento della seguente formula:</p> <p>"[...]dovrebbe consistere, se attuato da parte di soggetti non sottoposti a Vigilanza, nella mera raccolta dei dati anagrafici e di generiche informazioni sulle esigenze creditizie di soggetti interessati a eventuali prodotti di credito, <i>senza l'intervento di alcuna – seppur minima – attività di valutazione qualitativa dei dati raccolti</i> e in assenza di qualunque forma di analisi, istruttoria e informazione sullo stesso". [...]</p> <p>svolgerebbero un'attività a carattere riservato le piattaforme o siti che effettuino la raccolta, presso l'utente, di dati</p>		<p>Vedi sopra</p>
--	--	--	-------------------

	<p>anagrafici e di esigenza creditizia, non seguita dalla proposta di più offerte di credito, ma comunque accompagnata dall'indirizzamento dei dati raccolti verso uno specifico finanziatore, scelto dalla piattaforma stessa <i>attraverso una valutazione e/o analisi qualitativa dei predetti dati.</i>"</p>		Vedi sopra
<p><i>Assetti proprietari e sedi delle piattaforme</i></p>	<p>Si propone di prevedere obbligo di indicare la proprietà dei siti e la nazionalità dell'insediamento legale. Problema dei siti con sede legale in Paesi extra Ue.</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>Laddove le piattaforme svolgano attività riservata sul territorio italiano, si applicano gli artt. 128-<i>quinquies</i> e <i>septies</i> del T.U.B.. Si vedano anche le modifiche all'art. 128-<i>novies</i>.1 e ss. del T.U.B., introdotte dall'art. 23 della Legge Europea (Legge 23 dicembre 2021, n. 238).</p>
<p><i>Informativa sull'operatività della piattaforma</i></p>	<p>Si propone di prevedere obbligo di informazione sulle modalità di utilizzo, sulla validità dei</p>	<p>Accolto</p>	<p>Vengono inseriti alcuni adempimenti informativi nella parte relativa alla trasparenza</p>

	risultati acquisiti, sul <i>market target</i> di riferimento, sugli operatori presi in considerazione, sui rischi dell'operazione richiesta.		Vedi sopra.
<i>Rilascio di certificazione</i>	Si propone di prevedere il rilascio di una certificazione dei siti che offrono informazioni e/o servizi su prodotti finanziari.	Non accolto	L'aspetto di autorizzazione dell'OAM assolve già ad una funzione di "certificazione"; per gli altri siti non è possibile prevedere tale attribuzione in capo all'Organismo.